DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 18 febbraio 1974

relativa all'applicazione a favore del Regno Unito dell'articolo 37 del trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio

(74/134/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, in particolare l'articolo 37,

vista la domanda dell'8 febbraio 1974 con cui il Regno Unito si è rivolto alla Commissione a causa delle gravi ed eccezionali difficoltà che interessano i settori carbonifero e siderurgico britannici e che, a suo parere, possono presentare un rischio concreto e provocare nella sua economia turbamenti fondamentali e persistenti,

previa consultazione del Consiglio delle Comunità europee,

considerando che gli eventi che si sono succeduti nel Regno Unito dopo i primi mesi del 1973 hanno determinato una gravissima diminuzione della produzione di carbone e di coke tale da compromettere il normale approvvigionamento dell'economia britannica e da provocare turbamenti fondamentali e persistenti ; che la situazione mondiale nel settore dei prodotti energetici non consente all'economia britannica di trovare rapidamente altre fonti di approvvigionamento ; che tali fenomeni hanno determinato una considerevole diminuzione della produzione industriale siderurgica britannica ;

considerando che in queste condizioni la situazione economica del Regno Unito potrebbe aggravarsi a causa delle forniture di prodotti carboniferi e siderurgici dirette ad altri Stati membri in base al regime di libera circolazione delle merci ai sensi del trattato CECA e dell'atto allegato al trattato di adesione ;

considerando che per attenuare gli effetti di questa situazione è opportuno provvedere in modo appropriato onde far fronte alle gravi ed eccezionali difficoltà che interessano attualmente la produzione carbonifera e siderurgica britannica ; che, tenuto conto dei normali mezzi d'azione previsti dal trattato, tale situazione può provocare nell'economia britannica turbamenti fondamentali e persistenti se la Commissione non interviene con provvedimenti presi ai sensi dell'articolo 37 del trattato ;

considerando che per far fronte a questa situazione occorre istituire un regime di licenze onde limitare le forniture dirette sia agli altri Stati membri, sia ai paesi terzi, e che comunque il regime applicabile nei confronti degli altri Stati membri non può essere in nessun caso più restrittivo di quello riguardante i paesi terzi ;

considerando che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 37 sono giustificati soltanto in caso di esistenza della particolare ed eccezionale situazione sopra menzionata ; che d'altronde, per assumere la responsabilità cui è tenuta ai sensi dell'articolo 37 del trattato e per garantire che il funzionamento del mercato comune subisca perturbamenti nella misura minore possibile la Commissione deve essere in grado di controllare l'applicazione della presente decisione e di abrogare o modificare i provvedimenti adottati qualora siano eccessivi rispetto a quanto è necessario per far fronte alla situazione di cui all'articolo 37 o qualora detti provvedimenti vadano contro gli interessi essenziali della Comunità o di alcune zone di quest'ultima particolarmente interessate ;

considerando infine che i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 37 debbono avere carattere assolutamente eccezionale e limitato nel tempo e che pertanto la decisione deve cessare di essere valida entro il 15 luglio 1974 al più tardi,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

1. La Commissione dà atto che le gravi ed eccezionali difficoltà che interessano nel Regno Unito i settori carbonifero e siderurgico sono tali da provocare nell'economia britannica turbamenti fondamentali e persistenti, se la Commissione non interviene ai sensi dell'articolo 37 del trattato.

2. Onde por fine a questa situazione, la Commissione ritiene necessaria l'applicazione dei provvedimenti definiti nella presente decisione.

Articolo 2

Il Regno Unito istituisce per i prodotti di cui all'articolo 81 del trattato, esclusi quelli compresi alla voce 73.03 della tariffa unificata CECA, un sistema di licenze al fine di :

— limitare le esportazioni di questi prodotti verso i paesi terzi ;

— controllare e, se necessario, limitare le forniture di detti prodotti verso gli altri Stati membri, garan-

tendo che tale regime non può essere in nessun caso più restrittivo, per ciascun prodotto in questione, di quello applicato all'esportazione verso i paesi terzi.

Articolo 3

1. Il Regno Unito notifica immediatamente alla Commissione i provvedimenti presi in applicazione dell'articolo 2 e la informa regolarmente della loro applicazione.

2. Il Regno Unito informa la Commissione dell'evoluzione della situazione di cui all'articolo 1 ed in particolare della situazione delle scorte, della produzione e delle importazioni.

Articolo 4

1. La Commissione vigila sull'osservanza delle disposizioni della presente decisione, in particolare per quanto riguarda il rilascio e l'uso delle licenze.

2. La Commissione emanerà eventualmente le disposizioni necessarie per l'applicazione della presente decisione.

Articolo 5

1. La Commissione si riserva di modificare o di abrogare la presente decisione qualora constati che:

— la situazione di cui all'articolo 1 si è modificata o è scomparsa;

— i provvedimenti presi in applicazione delle disposizioni della presente decisione sono eccessivi rispetto a quanto è necessario per far fronte alla situazione di cui all'articolo 1;

— l'applicazione della presente decisione va contro gli interessi essenziali della Comunità o di alcune zone di quest'ultima particolarmente interessate.

2. La Commissione procederà ad un riesame della situazione complessiva tre mesi dopo l'entrata in vigore della presente decisione.

Articolo 6

Senza pregiudizio dell'applicazione dell'articolo 5, la presente decisione è valida fino al 15 luglio 1974.

Articolo 7

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 18 febbraio 1974.

Per la Commissione

Il Presidente

François-Xavier ORTOLI